



# Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920

Roma - Giovedì, 1° aprile

Numero 77

## AVVISO

Si fa noto che l'Indice generale della *Gazzetta ufficiale* del 1919 è in corso di stampa e quanto prima sarà pubblicato.

## SOMMARIO

### PARTE UFFICIALE.

#### Leggi e decreti

REGIO DECRETO n. 292 concernente l'applicazione dei ruoli aperti al personale del R. corpo del genio civile.

REGIO DECRETO n. 335 relativo alla costituzione delle forze navali dello Stato.

REGIO DECRETO n. 336 che istituisce in Roma un nuovo Ufficio del registro, che assumerà la denominazione di « Ufficio delle tasse in surrogazione del bollo e del registro ».

REGIO DECRETO n. 338 che istituisce, presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, un Comitato speciale per l'industria siderurgica, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

REGIO DECRETO n. 339 concernente la composizione della Commissione consultiva per la pesca.

REGI DECRETI nn. 184, 185 e 337 riflettenti istituzione di posti di vice-consoli, disposizioni circa consolati e posti di vice-consoli, modificazione di statuto.

REGIO DECRETO che richiama in funzione il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

RELAZIONE e REGIO DECRETO per lo scioglimento del Consiglio comunale di Vercelli (Novara).

#### Disposizioni diverse.

Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi — Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso — Ministero delle finanze: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero del tesoro: Perdita di certificati — Alienazione di rendite — Rettifiche d'intestazione — Rinnovo di ipoteche.

### PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: Seduta del 30 marzo 1920 — Camera dei deputati: Seduta del 27 marzo (Continuazione e fine) e 28 marzo 1920. — Cronaca italiana — Telegrammi Stefani — Inserzioni.

## PARTE UFFICIALE

### LEGGI E DECRETI

Il numero 292 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### TITOLO I.

Gradi e promozioni.

Sezione I.

Personale dei ruoli ordinari.

Paragrafo I.

Personale tecnico.

Art. 1.

Il personale tecnico del R. corpo del genio civile si distingue in personale superiore ed in personale di 2ª categoria.

I gradi della carriera tecnica superiore sono i seguenti:

presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

ispettori superiori;

ingegneri capi;

ingegneri;

ingegneri allievi.

Il personale tecnico di 2ª categoria è costituito dai geometri (unico grado).

Art. 2.

Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed i presidenti di sezione sono nominati con decreti Reali su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri. Il presidente è scelto fra i presidenti di sezione provenienti dal genio civile o fra gli ispettori superiori del genio civile. I presidenti di sezione sono scelti fra gli ispettori superiori del genio civile; il presidente della sezione per le ferrovie, tramvie e servizi automobilistici potrà essere scelto anche fra gli ispettori superiori del ruolo di vigilanza.

Le promozioni al grado di ispettore superiore sono conferite agli ingegneri capi su designazione del Comitato del personale, fatta col criterio del merito comparativo.

Le promozioni al grado di ingegnere capo sono conferite agli impiegati della stessa categoria e del grado inferiore (ingegneri) esclusivamente mediante concorso. Sono ammessi al concorso gli ingegneri i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno 12 anni di effettivo complessivo servizio nei due gradi

precedenti e che, a giudizio del Comitato del personale, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni al grado di ingegnere sono conferite agli ingegneri allievi che abbiano compiuto almeno 3 anni di effettivo servizio nel grado, mediante designazione fatta dal Comitato del personale col criterio del merito comparativo.

#### Art. 3.

Il concorso per la promozione ad ingegnere capo deve essere bandito ogni tre anni, per un numero di posti uguale a quello dei posti resisi vacanti nel triennio precedente all'anno del concorso, dedotto il numero dei vincitori del concorso precedente che non ottennero ancora la nomina.

#### Art. 4.

La prova del concorso consta di un esame di coltura e di un giudizio sul servizio prestato dal funzionario e sulla attitudine agli uffici direttivi.

L'esame di coltura consta di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte sono di carattere teorico-pratico in relazione alle attribuzioni degli ingegneri capi del genio civile.

La prova orale consiste in una discussione sulle materie di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed in special modo del Real corpo del genio civile.

Per il giudizio sul servizio prestato la Commissione tiene presenti, oltre ai titoli, i lavori di ufficio e i documenti che il candidato oreda di presentare o di indicare, un rapporto motivato dall'ingegnere capo e dell'ispettore superiore alla cui dipendenza il candidato sia stato e, ove lo reputi opportuno, può anche udire i funzionari predetti.

#### Art. 5.

La Commissione esaminatrice è composta di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ne tiene la presidenza, di due ispettori superiori del Genio civile, di un direttore generale del Ministero e di un professore ordinario da scegliere alternativamente tra le scuole di applicazione per gli ingegneri, gli Istituti tecnici superiori, politecnici e Scuole superiori politecniche del Regno.

La Commissione forma la graduatoria dei vincitori del concorso. Per essere dichiarato vincitore, il candidato deve riportare almeno otto decimi in ciascuna prova e nel giudizio sul servizio prestato.

La Commissione non può collocare in graduatoria un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

La graduatoria, insieme con la relazione motivata per ciascun concorrente, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Ai vincitori del concorso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto Reale 23 ottobre 1919, n. 1971.

#### Paragrafo II.

#### Personale d'ordine.

#### Art. 6.

I gradi della carriera d'ordine sono i seguenti:

- archivista;
- ufficiale d'ordine.

#### Art. 7.

Le promozioni al grado di archivista sono conferite agli ufficiali d'ordine con le norme stabilite negli articoli 11 e 12 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e nell'art. 14 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231.

La Commissione esaminatrice è composta di un ispettore superiore del genio civile che la presiede, di un direttore capo divisione del Ministero e di un ingegnere capo.

#### Paragrafo III.

#### Personale subalterno.

#### Art. 8.

I gradi della carriera del personale subalterno sono i seguenti:

- usciera capo;
- usciera.

#### Art. 9.

Le promozioni al grado di usciera capo sono conferite agli uscieri con le norme stabilite negli articoli 14 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e 14 del Regio decreto 27 novembre 1919, numero 2231.

#### Sezione II.

#### Personale del ruolo aggiunto.

#### Art. 10.

Le categorie del personale aggiunto del Genio civile sono le seguenti:

- ingegneri;
- aiutanti;
- disegnatori;
- assistenti;
- ufficiali d'ordine;
- uscieri.

Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti per i passaggi da una ad un'altra categoria del detto personale, salvo che i passaggi stessi saranno effettuati ogni quinquennio a decorrere dal 1° dicembre 1919.

#### Sezione III.

#### Personale di custodia.

#### Art. 11.

Il personale di custodia si distingue in personale di custodia delle opere idrauliche e personale di custodia delle bonifiche.

Ciascuna delle dette categorie di personale ha un solo grado: rispettivamente quello di ufficiale idraulico e di ufficiale di bonifica.

#### CAPO II.

#### Stipendi.

#### Collocamento degli attuali impiegati nei quadri di classificazione degli stipendi.

#### Art. 12.

È adottato per il personale del Real corpo del genio civile tanto di ruolo ordinario che aggiunto e per il personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica, il sistema del ruolo aperto e l'impiegato consegue un aumento periodico di stipendio per anzianità nel grado, secondo le tabelle annesse al presente decreto e le norme stabilite negli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e nell'art. 23 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231.

Oltre lo stipendio potrà essere ogni anno corrisposta all'impiegato una quota variabile sul « Fondo per assegni di comiterenza » a norma delle disposizioni contenute nel capo III, titolo I, del R. decreto suaccennato 23 ottobre 1919.

#### Art. 13.

Gli impiegati in servizio alla data di applicazione del presente decreto sono collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi di cui alle annesse tabelle in base alla loro complessiva anzianità di servizio nel grado, secondo le norme indicate nel titolo II, capo II, del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

#### TITOLO II.

#### Disposizioni transitorie.

#### Art. 14.

I posti di ingegnere capo vacanti o che si renieranno vacanti nei primi otto anni dall'attuazione del presente decreto, saranno conferiti, mediante concorso per titoli, agli attuali ingegneri di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe nell'ordine seguente:

ai primi due concorsi e, in ogni modo, non oltre tre anni dalla data suddetta, saranno ammessi gli attuali ingegneri di 1<sup>a</sup> classe; ai successivi concorsi saranno ammessi indistintamente ingegneri di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe.

I funzionari che in uno dei concorsi suddetti non abbiano conseguito gli otto decimi dei punti, saranno esclusi dai successivi concorsi per titoli.

#### Art. 15.

Al primo concorso per esame saranno esclusivamente ammessi

tuali ingegneri di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe che, pur non avendo vinto i sei per titoli di cui al precedente articolo, abbiano in essi avuto gli otto decimi dei punti, o coloro che, all'atto della pubblicazione del presente decreto, abbiano il grado di ingegnere, è, alla data del bando che indice il concorso stesso, abbiano i titoli richiesti dall'art. 2.

## Art. 16.

Il concorso per titoli la Commissione è composta di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente di due ispettori superiori del funzionario superiore preposizioni del Segretariato generale del Ministero e di un professore ordinario da scegliersi, alternativamente, tra le scuole di ingegneria per gli ingegneri, gli Istituti tecnici superiori, poli-  
e scuole superiori politecniche del Regno.

La Commissione deve pronunciare il suo giudizio in base:

a) al servizio prestato dal funzionario ed alle sue attitudini professionali direttive;

b) al risultato degli esami d'ammissione da lui sostenuti;

c) ai titoli, lavori di ufficio e documenti che il candidato ha presentato o indicava.

La Commissione nel valutare il servizio terrà conto, congiuntamente, della qualità e durata del medesimo.

Le disposizioni contenute negli articoli 60, 61 e 62 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, sono applicabili a questi concorsi le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 4 e degli ultimi quattro commi dell'art. 5 del presente decreto.

## Art. 17.

Le promozioni degli attuali ufficiali d'ordine al grado di architetto saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 4, lettera b), della legge 30 giugno 1907, n. 384.

Le esami di concorso sono regolati dagli articoli 11 e 12 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e 7 del presente decreto.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito saranno fatte per gli ufficiali d'ordine che abbiano conseguito almeno il quarto posto periodico di stipendio.

## Art. 18.

È abolito il grado di geometra principale.

Gli attuali geometri principali entrano a far parte del ruolo dei tecnici conservando il loro titolo.

## TITOLO III.

## Disposizioni generali.

## CAPO I.

## Dispensa dal servizio

## Art. 19.

Nei sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sono dispensati dal servizio gli impiegati che, a giudizio del Comitato di cui all'art. 57 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, non rispondano per capacità, diligenza, assiduità o condotta alle esigenze dell'ufficio.

Essi, in ogni caso, sono sottoposti al giudizio del Comitato gli impiegati che furono preferiti nella promozione di classe o, altre volte, nella promozione di grado.

Le disposizioni osservate le norme contenute nell'art. 58 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

## Art. 20.

Per gli impiegati di ruolo ordinario che siano dispensati dal servizio in base all'articolo precedente, sarà fatto il trattamento stabilito nell'art. 58 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Per gli impiegati iscritti nel ruolo del personale aggiunto, sarà indicata l'indennità di cui all'articolo 11 della legge 3 marzo 1903, n. 66, ed inoltre sarà concessa una indennità pari a sei mesi di stipendio.

## CAPO II.

## Collocamenti a riposo.

## Art. 21.

Nei due anni dalla pubblicazione del presente decreto saranno collocati a riposo gli impiegati di grado inferiore a presidente di

sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che abbiano compiuto i 65 anni di età e almeno 20 anni di servizio o abbiano compiuto 40 anni di servizio, quando, a giudizio del Comitato del personale, non siano più in grado di continuare utilmente le loro funzioni.

Saranno in ogni caso collocati a riposo gli impiegati che abbiano attualmente grado non superiore a quello di ingegnere capo e che abbiano compiuto 65 anni di età e 40 anni di servizio.

Agli impiegati di cui al comma precedente, sarà corrisposta una indennità a norma del secondo comma dell'art. 58 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Agli impiegati del ruolo aggiunto sarà invece fatto il trattamento di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

## Art. 22.

Sono estese, in quanto applicabili, al personale di cui al presente decreto le disposizioni contenute negli articoli 60, 61 e 62 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

## CAPO III.

## Disposizioni varie.

## Art. 23.

Ferme restando le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, per coprire nei vari ruoli del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici i posti vacanti a tutto il 31 dicembre 1919, saranno osservate le norme contenute negli articoli 63, 65, 66, 68 e 69 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, per coprire i posti che si sono resi o si renderanno vacanti successivamente nei gradi inferiori a quello di ingegnere capo per effetto delle disposizioni degli articoli 19 e 21 del presente decreto.

## Art. 24.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al precedente articolo o saranno costituite nei modi indicati, per ciascuna categoria di personale, dai regolamenti attualmente in vigore.

## Art. 25.

La risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto, in relazione al collocamento degli attuali impiegati nei quadri di classificazione degli stipendi ed agli stipendi stessi, è devoluta alla Commissione di cui all'art. 70 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, con l'osservanza di tutte le norme stabilite negli articoli 70 e 71 del Regio decreto medesimo.

## Art. 26.

La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è determinata secondo le norme stabilite negli articoli 31 e 72 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

## Art. 27.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto, che avrà vigore dal 1° dicembre 1919, tranne per quanto riguarda i nuovi stipendi la cui decorrenza resta stabilita al 1° maggio 1919.

## Art. 28.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, Il guardasigilli: MERTARA.

Tabella A.

## CORPO REALE DEL GENIO CIVILE.

Tabella degli stipendi.

Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Stipendio L. 16.100.

Presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.  
Stipendio L. 15.000.

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 13.000.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 14.000 al compimento del 5° anno di grado.

Ingegneri capi.

Stipendio iniziale L. 9500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 10.500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 15° anno di grado.

Ingegneri di sezione.

Stipendio iniziale L. 7200.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9600 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10.100 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10.600 al compimento del 24° anno di grado.

Ingegneri allievi.

Stipendio iniziale L. 5600.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 6400 al compimento del 3° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 7200 al compimento del 6° anno di grado.

Personale tecnico di 2ª categoria.

Geometri.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno di grado.

Personale d'ordine.

Archivisti.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

Ufficiali d'ordine.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 1° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 1° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 1° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 2° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 2° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 2° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 2° anno di grado.

Personale subalterno.

Uscieri capi.

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento del 1° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4100 al compimento dell'anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento 12° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento del 1° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 1° anno di servizio.

Uscieri.

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 1° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 1° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 1° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 1° anno di servizio.

Ingegneri aggiunti.

Stipendio iniziale L. 5600.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento del 1° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento dell'anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 7400 al compimento del 1° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8000 al compimento del 1° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8600 al compimento del 1° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 9100 al compimento del 1° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 9600 al compimento del 1° anno di grado.

Aiutanti aggiunti.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 4600 al compimento del 1° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 5200 al compimento del 1° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 5800 al compimento del 1° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 19° no di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento del 23° no di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 7600 al compimento del 28° no di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8200 al compimento del 33° no di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8800 al compimento del 38° no di grado.

**Disegnatori aggiunti.**

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 4600 al compimento del 5° no di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 5200 al compimento del 10° no di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 5800 al compimento del 15° no di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 19° no di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento del 23° no di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 7600 al compimento del 28° no di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8200 al compimento del 33° no di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8800 al compimento del 38° no di grado.

**Assistenti aggiunti.**

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4000 al compimento del 5° no di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4500 al compimento del 10° no di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 14° no di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 18° no di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 22° no di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 26° no di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento del 30° no di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7500 al compimento del 34° no di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 38° no di grado.

**Ufficiali d'ordine aggiunti.**

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° no di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento dell'8° no di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° no di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° no di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° no di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° no di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° no di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° no di grado.

**Uscieri aggiunti.**

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 5 anni, L. 3300 al compimento del 17° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 5 anni, L. 3600 al compimento del 22° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento del 26° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 4000 al compimento del 30° anno di servizio.

**Tabella B.**

**Ufficiali idraulici - Ufficiali di bonifica.**

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 2700 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 5 anni, L. 3600 al compimento del 17° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 5 anni, L. 3900 al compimento del 22° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 26° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 30° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 34° anno di grado.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 38° anno di grado.

**Tabella C.**

**Presidente del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova.**

Stipendio L. 15,000

oltre l'indennità di carica di L. 4000 di cui al decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919.

L'indennità caro-viveri, di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore a L. 14,000.

L'indennità di residenza in Roma, di cui alla legge 3 luglio 1902, n. 248, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore a L. 6500.

Oltre gli assegni portati dalle presenti tabelle, sarà corrisposta all'impiegato la quota di reparto a lui spettante sul fondo di coin-teressenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:  
Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.  
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 835 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

**VITTORIO EMANUELE III**  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2327;  
Visto il R. decreto 18 settembre 1911, n. 1053, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;  
Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con il ministro del tesoro;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i comandi in capo di forze navali e comandi

di Divisioni navali, attualmente esistenti, sono soppressi con la data che per ciascuno di essi stabilirà il ministro della marina.

**Art. 2.**

È istituito il « Comando in capo delle forze navali armate del Mediterraneo », al quale è preposto un vice-ammiraglio.

**Art. 3.**

Le « Forze navali armate del Mediterraneo » sono così costituite:

- Gruppo da battaglia;
- Divisione navi scuola;
- Ispettorato siluranti.

Ciascun gruppo è comandato da un contrammiraglio.

**Art. 4.**

Le forze navali in Mar Nero sono costituite in Divisione navale al comando di un contrammiraglio, fino a quando la situazione politica lo richiederà.

**Art. 5.**

Sarà annualmente costituita la Divisione navale di Istruzione per gli allievi della R. Accademia navale per circa tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

Il numero 336 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

È istituito in Roma un nuovo Ufficio del registro che assumerà la denominazione di « Ufficio delle tasse in surrogazione del bollo e del registro » ed avrà circoscrizione territoriale identica a quella degli altri uffici del registro della Capitale.

**Art. 2.**

Al detto Ufficio delle tasse in surrogazione del bollo e del registro sono affidati i seguenti servizi, che cesseranno di far parte dell'Ufficio del bollo di Roma:

Tasse in surrogazione del bollo e del registro (escluse le assicurazioni).

Tasse di bollo sulle inserzioni di avvisi nei giornali, riviste ed altre pubblicazioni.

Tasse di bollo sui biglietti delle tramvie (linee urbane ed intercomunali) e delle linee di navigazione interna.

Tasse di bollo sulle locazioni delle cassette di sicurezza e di custodia.

Tassa di circolazioni sulle fedi di credito, vaglia cambiari, assegni circolari e simili.

Tasse di bollo sui biglietti e riscontri ferroviari.

Tasse di bollo sui biglietti delle linee automobilistiche.

Tasse di bollo e contributo di beneficenza sui biglietti d'ingressi agli stabilimenti balneari, termali ed idroterapici, nei teatri, cinematografi e negli altri luoghi in cui si danno rappresentazioni o pubblici trattenimenti.

Tasse di bollo sulla vendita di gemme, gioielli ed altri oggetti preziosi.

Tasse di bollo sui contratti di borsa (foglietti e marche).

**Art. 3.**

All'Ufficio del bollo di Roma restano affidati gli servizi sottoindicati:

Bollazione con punzone e con marche.

Visto per bollo.

Vendita di carta bollata per cambiali e marche da bollo a fissa e graduale per cambiali.

Tassa sulle profumerie e specialità medicinali.

Tassa di bollo sulle note o conti di trattorie, osterie, caffè e altri esercizi pubblici e dei circoli (clubs).

Tassa di bollo e contributo di beneficenza sulle scommesse.

Tassa di bollo sui titoli e valori esteri.

Tassa di bollo sui titoli del debito pubblico.

Tassa di bollo sugli avvisi al pubblico.

Tassa di bollo sulle bollette di dazi.

Tassa di bollo sui registri dello stato civile.

Tassa di bollo sulle vendite e somministrazioni di lusso, scambi di materie prime, prodotti e merci fra commercianti.

Tassa di bollo sui vini, liquori ed acque minerali.

Vendite di fascette per tasse di fabbricazione di polveri pir

**Art. 4.**

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 25 del regolamento per il personale del registro del bollo e delle tasse, approvato con Nostro decreto in data 18 marzo 1909, n. 158, la media delle risultanze dei suindicati uffici viene determinata e segue:

per l'ufficio delle tasse in surrogazione in via presunta L. 20.907.702;

per l'ufficio del bollo in via presuntiva di L. 6.796.808.

**Art. 5.**

Il presente decreto andrà in vigore il 1° aprile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

Il numero 338 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919 n. 1259, che istituisce un Comitato consultivo per l'approvvigionamento e la distribuzione di materie prime siderurgiche;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919 n. 1113, che istituisce il Consiglio superiore dell'industria e più particolarmente il disposto dell'art. 1.

Visto la deliberazione del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, in data 5 febbraio 1920;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

È istituito presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro un Comitato speciale per l'industria siderurgica, che in aggiunta alle attribuzioni del Consiglio superiore dell'industria si occuperà di dare pareri e fare studi e proposte per quanto interessa l'industria siderurgica ed in modo speciale per quanto si riferisce alla distribuzione dei materiali siderurgici di proprietà dello Stato.

## Art. 2.

Il Comitato è composto dei seguenti membri:

- a) il rappresentante delle industrie siderurgiche e metallurgiche nel Consiglio superiore dell'industria;
- b) dodici rappresentanti dell'industria siderurgica proposti dall'Associazione fra gli industriali metallurgici italiani in Milano;
- c) il capo del servizio temporaneo degli approvvigionamenti industriali del Ministero dell'industria;
- d) quattro rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, di cui uno come rappresentante il Ministero della guerra, uno per il Ministero del tesoro, uno per il Ministero delle finanze ed uno per il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari.

## Art. 3.

Il Comitato elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal capo del reparto siderurgico del servizio temporaneo degli approvvigionamenti industriali.

## Art. 4.

Una Giunta esecutiva costituita dal presidente del Comitato, o dal vice presidente, dal direttore dell'Ufficio approvvigionamenti industriali; e da due membri scelti dal Ministero dell'industria nella categoria b) sorveglierà l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato, nonché la preparazione e lo svolgimento continuativo dei lavori che verranno effettuati dal reparto siderurgico.

## Art. 5.

Il Comitato di cui all'art. 1 del presente decreto assume le funzioni del Comitato di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1259, il quale resta così soppresso.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 359 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 123, concernente il numero dei membri elettivi della « Commissione consultiva a della pesca »;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1920 che stabilisce, di concerto fra i ministri della marina e dell'agricoltura, una Giunta esecutiva formata di membri appartenenti alla Commissione predetta e al R. Comitato talassografico italiano;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fanno parte di diritto della « Commissione consultiva per la pesca » il direttore dell'Istituto idrografico della R. marina, il segretario del R. Comitato talassografico italiano e l'ispettore superiore tecnico del servizio della pesca presso il Ministero per l'agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 184. Regio decreto 8 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, presso il R. consolato in Lugano è istituito un posto di viceconsole di 1<sup>a</sup> categoria con obbligo di tenere residenza in Locarno, con l'annuo assegno di L. 9000.

N. 185. Regio decreto 8 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene dispesto:

1° che il R. consolato di 1<sup>a</sup> categoria in Santander con l'annuo assegno di L. 14.500 sia soppresso, e che le provincie di Santander, Burgos, Logrone, Biscaglia, Alava, Oviedo, Corogna, Lugo Orense, Pontevedra, Palencia e Leon, facciano parte della circoscrizione consolare del R. consolato di 2<sup>a</sup> categoria in Madrid;

2° che il posto di viceconsole di 1<sup>a</sup> categoria presso il R. consolato in Barcellona con l'obbligo di tenere residenza in Valenza, con l'annuo assegno di L. 10.000, sia parimente soppresso;

3° che quello di viceconsole di 1<sup>a</sup> categoria presso il R. consolato in Barcellona con obbligo di tenere residenza in Malaga, con l'annuo assegno di L. 8400 sia pure soppresso;

4° che venisse istituito un R. consolato di 1<sup>a</sup> categoria in Valenza con giurisdizione sulle provincie di Valenza, Almería, Alicante, Castellon, Murcia, Albacete, Jaen e Malaga, che saranno perciò distaccate dalla giurisdizione del nostro consolato in Barcellona, con l'assegno locale annuo di L. 20.000;

5° che presso il R. consolato in Valenza sia istituito un posto di viceconsole di 1ª categoria con obbligo di tenere residenza in Malaga, con l'annuo assegno di L. 8400.

N. 337. Regio decreto 4 marzo 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, vengono approvate alcune modificazioni allo statuto organico dall'Istituto nazionale per la cooperazione, con sede in Roma.

### VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 21 marzo 1920, n. 304;

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1907, numero 429, e l'art. 1 del R. decreto 28 giugno 1912, numero 728;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Articolo unico.

È richiamato in funzione il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, già in carica fino al 1° marzo 1920, così composto ed integrato:

1. De Cornè cav. di gr. cr. ing. Raffaele, amministratore generale delle ferrovie dello Stato (già direttore generale), presidente.
2. Crova gr. uff. ing. rag. Carlo, direttore generale dell'esercizio, membro.
3. Niccoli comm. ing. Niccolò, ispettore superiore di 1ª classe (in sostituzione del capo servizio principale De Roberto, collocato a riposo), id.
4. D'Agostino gr. uff. avv. Ernesto, consigliere di Stato, id.
5. Pannuzio comm. avv. Giuseppe, consigliere di Stato, id.
6. Glijana gr. uff. dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero del tesoro, id.
7. Alagona comm. rag. Gaetano, id.
8. Casini comm. ing. Gino, id.
9. Rocco gr. uff. ing. Emanuele, id.
10. Bocca comm. avv. Ferdinando, id.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua data.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — LUZZATTI — FERRARIS.

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vercelli (Novara).*

SIRE!

In seguito alle dimissioni rassegnate da venticinque rappresentanti del comune di Vercelli ed alla morte di altri quattro, il Consiglio comunale, ridotto ad undici membri su quaranta assegnati al comune, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile la ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi d'altra parte provvedere alla sistemazione delle difficili condizioni finanziarie, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nella adunanza del 22 dicembre, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

### VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonché il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vercelli, in provincia di Novara, è sciolto.

#### Art. 2.

Il sig. comm. dott. Francesco Cossu-Cossu è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

## DISPOSIZIONI DIVERSE

### MINISTERO

### PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 31 marzo 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906) ..	79,31	—
3,50 % netto (1902) ..	—	—
3% lordo .....	—	—
5 % netto .....	86,43	—

#### Corso medio dei cambi

del giorno 31 marzo 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 140,59 — Londra 81,43 Svizzera 367,50 — Spagna 368,50 —  
New York 21,05 Oro 322,85

### MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

#### Avvisi.

Il giorno 25 marzo 1920 in Selvatelle, provincia di Pisa, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 26 marzo 1920, in Sant'Agapito di Fiamignano e Sant'Ippolito, provincia di Aquila, sono state attivate al servizio pubblico con orario limitato di giorno due ricevitorie fonotelegrafiche collegate alla ricevitoria telegrafica di Fiamignano.

### MINISTERO DELLE FINANZE

#### Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale dei monopoli industriali.

Con R. decreto del 18 gennaio 1920:

Chizzoni Maria, applicata alle scritture nei monopoli industriali in aspettativa per motivi di salute dal 1° novembre 1917, è, a sua domanda collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° novembre 1919.

**MINISTERO DEL TESORO**

Direzione generale del Debito pubblico

**1<sup>a</sup> Pubblicazione.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previste le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/10	288114	Cappellania di San Bartolomeo di Imponzo, frazione di Tolmezzo (Udine) . . . . . L.	584 50
>	527812	Bortolamiol Stefano di Pietro, domiciliato a Valdobbiadene (Treviso) - Vincolata . . . . . >	35 —
>	527813	Intestata come la precedente - Vincolata . . . . . >	175 —
>	99067	Prebenda parrocchiale di Fener, frazione di Alano (Belluno) . . . >	42 —
>	158501	Prebenda parrocchiale di Fener, frazione di Alano Piave (Belluno) . . . . . >	50 50
>	176393	Beneficio parrocchiale di Fener, frazione di Alano Piave (Belluno) . . . . . >	3 50
>	212953	Prebenda parrocchiale di Fener (Belluno) . . . . . >	31 50
>	281797	Beneficio parrocchiale di Fener in Alano (Belluno) . . . . . >	7 —
>	359519	Beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo in Fener di Alano (Belluno) . . . . . >	17 50
>	380942	Beneficio parrocchiale di Fener in Alano (Belluno) . . . . . >	10 50
>	390667	Intestata come la precedente . . . . . >	3 50
>	429752	Beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo di Fener in Alano di Piave (Belluno) . . . . . >	10 50
>	490606	Beneficio parrocchiale di San Michele in Fener in Alano di Piave (Belluno) . . . . . >	3 50
>	558597	Beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo di Fener, frazione del comune di Alano di Piave (Belluno) . . . . . >	63 —
>	570923	Beneficio parrocchiale di Fener in Alano di Piave (Belluno) . . . >	21 —
>	21 877	Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie in Calloneghe, frazione del comune di Rocca Pietore (Belluno) . . . . . >	343 —
>	278149	Intestata come la precedente . . . . . >	7 —
>	301058	Intestata come la precedente . . . . . >	7 —
>	322929	Fabbricceria della chiesa parrocchiale di Calloneghe, ecc., come la precedente . . . . . >	7 —
>	503795	Fabbricceria delle Grazie di Calloneghe di Rocca Pietore (Belluno) . . . . . >	31 50
>	531287	Fabbricceria di Santa Maria delle Grazie in Calloneghe, frazione del comune di Rocca Pietore (Belluno) . . . . . >	43 —
>	544979	Fabbricceria parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, ecc., come la precedente . . . . . >	17 50

# MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

*Unica pubblicazione.*

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione;

Si notifica, che ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 293, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

NUMERO di posizione	CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
—	3,50 0/0	50221	Mazzone Giacomo di Giuseppe, dom. a Mineo (Catania). Vincolata . . . . . L.	17 50
—	5 0/0	74460	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . >	4 75
—	3,50 0/0	183879	Schillaci Onofrio fu Girolamo, dom. a Villabate (Palermo). Vincolata . . . . . >	10 50
—	>	283690	Zanni Geminiano di Aleodato, dom. a Maranello (Modena). Vincolata . . . . . >	125 —

Roma, 31 marzo 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 36).

**2<sup>a</sup> Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrèchè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenere della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	744825	4998 —	Salamone Concettina di Antonino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Reitano (Messina)	Salamone Francesca-Paola-Concettina di Antonino, ecc., come contro.
Cons. 5 %	109927	1000 —	Bollino Ruggero fu Antonio, dom. a New York (S. U. A.)	Bollino Ruggero, ecc., come contro
>	115889	5 —	Di Gregorio Antonio fu Vincenzo, dom. a Mezzoluso (Palermo). Vincolata	Di Gregorio Antonio fu Nicolò, ecc., come contro
3,50 0/0	532538	70 —	Sicardi Cristina di Paolo, nubile, dom. a Caserta	Sicardi Maria-Cristina di Paolo, ecc., come contro
Cons. 5 %	039550	575 —	Missiroli Balilla, Boero e Noemi fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Mulazzani Adele fu Raffaele vedova di Missiroli Giuseppe, e figli nati dalla medesima, dom. a Dergano (Milano)	Missiroli Balilla, Boero e Noemi fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Mulazzani Adele fu Raffaele, vedova di Missiroli Giuseppe, e figli nati dal matrimonio della medesima con Missiroli Giuseppe, dom. a Dergano (Milano)
>	071246	2 55 —	Tamagno Giovanni fu Felice, minore, sotto la tutela di Biscardi Francesco, dom. a Torino	Tamagno Giorgio-Giovanni fu Felice, minore, ecc. come contro
3,50 %	531387	77 —	Ciceri Giolitta, Achille e Carlo fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Ponzoni Clara fu Achille, ved. Ciceri, dom. in Lodi (Milano)	Ciceri Maria-Giolitta, ecc., come contro

Le rendite sottodesignate, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrèchè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Roma, 6 marzo 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

## MINISTERO DEL TESORO — Direzione generale del Debito pubblico

Confermamente alle disposizioni degli articoli 49 e 70 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 11 luglio 1910, n. 536;

### Si notifica

Che nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono rinnovate le ipoteche sottoindicate:

Categoria di titolo	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione del certificato	Tenore dell'ipoteca	Data della rinnovazione
3.50 %	215739	210 —	Nisio Nicola fu Saverio, dom. a Giovinazzo (Bari). Vincolata	A favore dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli, per cauzione quale R. subeconomo della Direzione di Giovinazzo, Molfetta e Terlizzi	29 gennaio 1920
>	227371	52 50	Gatti avv. Saverio di Romeo, dom. a Cerignola (Foggia). Vincolata	A favore dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli, per cauzione quale R. subeconomo della Direzione di Ascoli-Satriano	Id.

Roma, 31 marzo 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI

## PARTE NON UFFICIALE

### PARLAMENTO NAZIONALE

#### SENATO DEL REGNO

ROGONTO 25EMARIO — Martedì, 30 marzo 1920

*Presidenza del presidente TITTONI TOMMASO.*

La seduta è aperta alle ore 15.

PELLERANO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

*Votazione a scrutinio segreto.*

FASCARA, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge, ferri votati per alzata e seduta.

*Chiusura di votazione.*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

*Risultato di votazione.*

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1919-1920, fino a quando siano approvati per legge:

Votanti 107 — Favorevoli 97 — Contrari 10

Il Senato approva.

Proroga dell'esercizio provvisorio dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-1920 a tutto il 30 giugno 1920:

Votanti 107 — Favorevoli 95 — Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani:

Votanti 107 — Favorevoli 94 — Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1919, n. 1620, che abroga l'art. 150 del R. decreto 6 dicembre 1885,

n. 1626, che determina le norme per la trasmissione di role scritte al Comitato di statistici:

Votanti 107 — Favorevoli 97 — Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 12 gi 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato vizio militare durante la guerra:

Votanti 107 — Favorevoli 96 — Contrari 11

Il Senato approva.

*Presentazione di relazioni.*

SUPINO. Presenta la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 23 dicembre 1919, n. 2561; delega al procuratore generale della Corte di appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensa da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio »

SINIBALDI. Presenta la relazione sul disegno di legge; « Conversione in legge del R. decreto Luogotenenziale 27 agosto 1918, n. 1000, concernenti gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali DEL GIUDICE. Presenta la relazione sul disegno di legge: « Rogo del termine per l'attuazione del piano regolare, della città di Milano 2ª zona ».

FOA. Presenta la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 2292, tante provvedimenti per combattere il tracoma ».

FERRARIS CARLO. Presenta la relazione sul disegno di legge l'indennità parlamentare.

*Avvertenza del presidente.*

PRESIDENTE. Comunica che il presidente del Consiglio ha partecipato che egli non può venire oggi al Senato, perchè tratta dalla discussione che ha luogo alla Camera dei deputati.

Propone che domani si tengano due sedute; alle 10 e alle 11. Avverte che, agli effetti del verbale, la seduta sarà considerata come continuativa.

(Così resta stabilito).

La seduta è sciolta alle ore 15,45.

## CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 27 marzo 1920  
(Continuazione)*Presidenza del vice presidente MEDA.*  
*Presentazione di progetti di legge.***NITTI**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, presenta i seguenti disegni di legge:**Conversione in legge del decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per risarcimenti dei danni di guerra per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione agli intendenti di finanza i fondi necessari, con facoltà di eccedere un'oltre un milione il limite di somma stabilito dall'art. 50 dello stesso unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3<sup>a</sup>), per la stemazioce dei relativi mandati (408).****Conversione in legge del R. decreto 6 ottobre 1919, n. 2094, che modifica l'art. 8 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, tendendo alle chiese parrocchiali del Veneto le disposizioni relative alla ricostruzione e riparazione a carico dello Stato delle opere d'interesse provinciale, comunali ed istituzioni pubbliche di beneficenza (409).****Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750, portante provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra (406).****Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239, che apporta modificazioni a quello 16 novembre 1918, n. 1750, concernente il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni di guerra (407).****Conversione in legge del Regio decreto 2 febbraio 1919, n. 1858, 1955, circa la proroga delle elezioni amministrative. (Approvato al Senato).***Sui lavori parlamentari.***NITTI**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, dice che domani la Camera tenga seduta straordinaria alle 15 ore: interrogazioni, per continuare la discussione sulle comunicazioni del Governo.

(Rimane così stabilito).

**MODIGLIANI**, chiede che la Camera si convochi al più presto in Comitato segreto per discutere alcune questioni relative al personale.**PRESIDENTE**, avverte che la presidenza è convocata per domani appunto per risolvere tali questioni. Le prega quindi di riservare la sua richiesta.**MODIGLIANI**, consente.

La seduta è tolta alle ore 19.30.

RESOCONTO SOMMARIO — Domenica, 28 marzo 1920

*Presidenza del presidente ORLANDO.*

La seduta comincia alle 15.

**MORISANI**, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.*Verificazione di poteri.***PRESIDENTE**, comunica che la Giunta delle elezioni ha riconosciuto non essere contestabili le elezioni degli onorevoli: Berardelli (Pesenza), Torre, Mauro Clemente, Amendola, Cuomo Giovanni, Cimaldi, Farina, Camera Giovanni, Lanzara, Camera Salvatore, Ripasso (Salerno).

Comunica inoltre che la stessa Giunta, preso atto della opzione per il collegio di Perugia dell'on. Cingolani, eletto nei collegi di Ancona e di Perugia, propone di proclamare per il posto resosi vacante nel collegio di Ancona l'on. Paolo Mattei-Gentili, primo dei non eletti della lista in cui era compreso l'on. Cingolani. (È approvato).

*Seguito della discussione  
intorno alle comunicazioni del Governo.***MATTEOTTI**, rilevando anzitutto l'invito fatto ai socialisti, o al-

meno ad uno di essi, dall'on. Amendola, interprete forse del pensiero dell'on. Nitti, di collaborare coi partiti costituzionali, crede opportuno chiarire su questo punto il pensiero concorde del gruppo socialista.

Osserva che l'invito dell'onorevole Amendola è conforme a quella tradizione assurda, per cui prima si pensa a costituire le maggioranze, poi a concretare il programma del Governo che esse debbono appoggiare.

Ma precisamente contro questi metodi opportunistici, di cui la vita pubblica negli ultimi anni offre continui esempi, i socialisti intendono di combattere senza tregua.

Così non in omaggio ad alcuna idealità, ma perchè costretto dalla necessità delle cose, l'onorevole Nitti oggi si mostra benevolo verso i vinti e predica la pace per un istinto di conservazione.

E non solo nella politica estera, ma in tutti i campi il presente Ministero, come quelli precedenti, manca di un programma preciso.

Così nessun efficace provvedimento il Governo ha saputo escogitare per porre un rimedio alla grave situazione economica e finanziaria del paese, ed un freno a quel continuo incremento del costo della vita, che è il motivo e la giustificazione dei frequenti aumenti di mercede e di salario.

Non solo; ma, come le parziali concessioni dei capitalisti agli operai, così quelle dello Stato ai suoi dipendenti furono fatte soltanto sotto la pressione dell'azione diretta di queste classi, mostrando loro che solo per questa via esse potevano ottenere giustizia.

Lamenta, che lo Stato, che dà quotidiano esempio di sperperi senza saper mantenere il controllo sulle pubbliche spese e colpire adeguatamente le grosse fortune, raccomandi l'economia alle classi lavoratrici che già prima della guerra avevano consumi inferiori alle necessità della vita.

Così già i bilanci preventivi presentano disavanzi notevolissimi senza che il ministro del tesoro si curi di apprestare i provvedimenti necessari a farvi fronte, appunto perchè non vuole e non sa imporre ai ricchi ed agli arricchiti di guerra le doverose contribuzioni.

In questo modo si continua in una cieca politica di accensione di nuovi debiti contro gli stessi principi economici enunciati dal banco del Governo.

Lamenta che il Parlamento, e forse neppure il Governo, abbiano ancora potuto rendersi conto delle spese fatte per il grano, i noli, i combustibili, la propaganda e in genere degli impegni assunti in materia di spese di guerra. (Interruzioni del ministro delle finanze).

Nè rispondenti a realtà sono le previsioni, troppo ottimistiche, fatte per le spese dell'esercizio futuro.

E la lesina, che il ministro del tesoro annunzia di volere usare, si eserciterà soltanto sulle spese pubbliche veramente produttive.

Rileva poi il grande incremento che, anche in questi ultimi tempi ha avuto il debito pubblico ed afferma che il popolo italiano non potrà vivere sotto tale peso. (Applausi all'estrema sinistra).

Quanto ai provvedimenti finanziari proposti dal Governo, l'imposta straordinaria sui profitti di guerra non giunge nella media neppure il 25 0/0 degli extra-profitti.

**SCHANZER**, ministro delle finanze. Non è esatto. Complessivamente raggiunge il 75 per cento.**MATTEOTTI**. E quanto all'imposta sul patrimonio, non solo il suo anticipato annuncio ha permesso a molti capitali di evaderla, ma essa non è in sostanza che una imposta aggiuntiva sul reddito. (Interruzione del ministro delle finanze).

Nè crede fondato il timore che l'applicazione di un'imposta sul patrimonio pagata in un colpo solo possa recare turbamento alla economia nazionale; mentre avrebbe certamente evitato l'incidenza della imposta stessa sulle classi meno abbienti.

Anche il meccanismo dell'imposta complementare è essenzialmente benefico, perchè le aliquote alte si fanno pagare soltanto quando si possono agevolmente fare ricadere sul consumatore.

Censura le Casse aliquote delle tasse di successione e il difettoso

sistema di tutte le nuove tasse sui consumi si che risolvono in definitiva a vantaggio dei commercianti speculatori.

Questa mancanza di un programma certo e definito da parte del Governo non è, del resto, se non lo specchio della mancanza di programma di tutti i partiti borghesi.

Nemmeno può dirsi abbia un vero programma il partito popolare, perchè in quello da esso enunciato manca ogni precisa determinazione di volontà in materia di politica internazionale e in materia economica e finanziaria. (Interruzioni al centro).

Il partito popolare non può formulare un vero programma perchè, se così facesse, si delinerebbero aspri dissensi nel suo seno tra l'elemento conservatore e quello democratico. (Interruzione al centro — Rumori all'estrema sinistra).

Concludendo riafferma che una maggioranza non può formarsi se non su di un programma certo e definito e non con basi personali.

I socialisti perciò all'invito di cooperazione, fatto dall'on. Nitti, rispondono: siate socialista e saremo con voi. (Vivi applausi all'estrema sinistra — Molte congratulazioni).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. (Segni di viva attenzione), constata che anche questa, come le precedenti discussioni sulle comunicazioni del Governo, ha abbracciato i più svariati argomenti.

Esprime il voto che alla ripresa dei lavori parlamentari, in luogo di limitarsi ad affermazioni d'ordine generico, la Camera possa discutere dei singoli problemi dell'ora presente in base a concrete proposte.

Chiede alla Camera un voto di fiducia chiaro ed esplicito.

All'infuori di quelle fondamentali degli approvvigionamenti e delle materie prime, tre questioni dominano su tutte in questo momento: la questione finanziaria, quella agraria e dei latifondi quella delle rappresentanze operaie e della riforma del Consiglio del lavoro.

Su ciascuna di queste, ognuno potrà esprimere apertamente il proprio pensiero. (Commenti).

Deve però fin d'ora fare alla Camera alcune dichiarazioni, piacciono o non piacciono a questa o a quella parte.

Circa la politica estera non sono state mosse critiche specifiche al Governo; ed anzi è stato reso omaggio alle sue buone intenzioni ed è stato riconosciuto che le sue direttive rispondono ai veri sentimenti del paese.

Non ha comprese le censure dell'on. Orano. (Commenti).

Si limita ad affermare che egli non ha mutato atteggiamento a seconda della opportunità, ed ha seguito sempre quella linea di condotta che crede più conforme agli interessi del paese.

Sulla questione adriatica è bene che non si continui negli equivoci. Ripete che non ha mai considerato il popolo jugoslavo come nemico; anzi si augura e confida che ci sarà amico ed entrerà nella nostra sfera economica e culturale.

Perciò ha evitato ogni cagione di sospetto e di dissenso, ed ha fatto quanto ha potuto per ristabilire i nostri buoni rapporti per l'avvenire. E persevererà in questa linea di condotta.

Ciò premesso, rileva che la soluzione della questione adriatica può raggiungersi con l'accordo fra noi e il popolo jugoslavo; all'uopo conviene vincere quelle resistenze tenaci che sono opposte da una parte e dall'altra da un esagerato sentimento nazionalista.

Una seconda soluzione consiste nel chiedere l'applicazione del Patto di Londra; applicazione alla quale la Francia e l'Inghilterra hanno riconosciuto essere loro obbligo di consentire.

Il Governo nord americano si ritiene non vincolato da questo Patto. A questo proposito conviene considerare che il Patto di Londra riconobbe che la costa fra Volasca e la Dalmazia deve essere lasciata alla Croazia, compresi la città di Fiume.

Se dunque si vuol esigere l'applicazione del Patto di Londra, dobbiamo prenderlo quale è. Ed è bene che il paese questo abbia presente: Patto di Londra vuol dire assoluta rinuncia a Fiume.

L'oratore ha ritenuto di interpretare il pensiero del paese riconoscendo questa verità.

La terza soluzione consiste nell'accettare, con opportune modificazioni per la città di Fiume, la formula proposta il 9 dicembre scorso dal Governo degli Stati Uniti d'accordo con la Francia e l'Inghilterra.

Deve dichiarare che quella soluzione, che ha per fondamento così detto stato-cuscinetto, se non soddisfa il popolo italiano soddisfa anche meno il popolo jugoslavo.

Cosicchè, tutto sommato, la miglior soluzione è quella che proviene da un accordo diretto; nella peggiore delle ipotesi potrà la terza soluzione, che ci è garantita da tutti, salvaguardare pur sempre i nostri interessi economici.

Convien però fare ogni sforzo per la definizione della questione poichè non è possibile lasciarla indefinitamente aperta.

E crede d'interpretare il pensiero del paese affermando che, anche sacrifici dolorosi saranno necessari per raggiungere l'accordo desiderato, siamo disposti a farli. (Commenti).

L'on. Amendola, nel suo discorso veramente notevole (Comunicazioni prolungate), ha messo al Governo una critica non giusta affermando che nel campo internazionale esso propugnò il concetto della solidarietà europea esclusivamente a fini di politica interna.

L'oratore esclude che tal fine egli abbia mai avuto presente egli ha sempre considerato tutti i popoli alla stessa stregua: l'Ugheria come la Russia.

Quanto alla Russia, si augura che il popolo nostro possa avere piena conoscenza di quello che colà avviene. Agevolerà anzi la pazienza per la Russia dei rappresentanti delle associazioni popolari convinto che molte cose si giudicheranno diversamente quando conosceranno le vere condizioni attuali della Russia, condizioni di estrema miseria e depressione. (Commenti prolungati).

E tale conoscenza gioverà singolarmente al mantenimento della nostra tranquillità interna. (Commenti vivaci e prolungati).

Sulla questione di Costantinopoli dichiara che fino a quando non vi è niente di definitivo, non è possibile formulare un programma concreto.

Solo ricorda di essere stato fra i più decisi sostenitori della tesi che i turchi debbono rimanere in Costantinopoli e che questa città debba essere la sede del Califfo.

Dichiara ancora di non aver di mira né nella Turchia né nell'Asia Minore acquisti territoriali, che sarebbero per noi insopportabile peso e ragione di odio profondo e di future guerre.

Ciò nondimeno, non possiamo disinteressarci né della libertà degli stretti, né delle immense materie prime che sono nell'Asia Minore. A mettere queste in valore, l'Italia coopererà con le potenze alleate per partecipare ai vantaggi che ne deriveranno.

Ha rifiutato programma non può non avere l'appoggio di tutti. (Commenti).

Viene alla politica interna, e rileva che contro questa sono state mosse critiche le più contraddittorie.

Qualsiasi governo ha il dovere di mantenere l'ordine pubblico; questo dovere egli osserva ed osserverà.

L'impiego della forza è biasimevole se è a scopo di violenza di sopraffazione; è doloroso, ma legittimo se per la tutela del diritto.

Esclude in modo assoluto che il Governo sia sistematicamente contrario al movimento operaio.

Il Governo considera tutti gli operai e tutte le loro associazioni alla stessa stregua, quale ne sia la tendenza politica. (Commenti animati).

Ogni tendenza deve avere la propria rappresentanza nei Consigli del lavoro. (Commenti).

Ma il nuovo diritto del lavoro non deve essere turbato dalla violenza. (Approvazioni).

Accennerà alla questione del Mezzogiorno e alla questione agraria.

La questione agraria è vecchia di venti secoli. (Commenti). I venti secoli, e anche prima di Augusto, si parla di dare le terre combattenti espropriandone i vecchi possessori. (Commenti).

problema presenta gravi difficoltà di fatto, soprattutto per le zone naturali di gran parte della nostra terra.

L'oratore è fautore della piccola proprietà, ma dove essa è possibile è conveniente; mentre in alcune regioni non è assolutamente utile, come nelle zone sterili e particolarmente in quelle trattenute dalla siccità e dalla malaria.

Sardegna e l'Italia meridionale hanno diritto a tutte le cure sotto la benevolenza del Governo. Ma deve pure riconoscersi che in dieci anni a questa parte molto si è fatto e non senza ottimi risultati.

Intanto alle terre liberate, le stesse Commissioni straniere, che lo rassicurano e ne studiarono le condizioni, riconobbero che molto si è fatto, e proporzionalmente più di quanto si sia fatto in altri paesi (riferimenti vivaci all'estrema sinistra).

Ma che tutti i sacrifici necessari saranno fatti per rispondere alle legittime esigenze di quelle provincie; molte sono le deficienze e non bisogna affermare che nulla si sia fatto.

Non si invoca provvedimenti per la disoccupazione. Il Governo, mosso dalla migliore volontà, e concederà quei maggiori fondi, che sarà possibile erogare a questo scopo, con particolare riguardo agli piccoli centri (Commenti — Interruzioni del deputato).

Non si richiedono da ogni parte lavori pubblici. Ma fare promesse per ingannare il paese. È questione di cambi per procurare lo stesso prima (Commenti).

Non saranno eseguiti solo quei lavori che non richiedono materie provenienti dall'estero, come i lavori di strade, di arginamenti, di bonifiche; lavori che non richiedano largo uso di carbone, ferro e di legname da costruzione.

Le scorte del carbone, del ferro, del legname, sono salite a tale altezza che conviene preoccuparsi delle condizioni che si preparano in Italia.

Ma troppo il problema è superiore ai partiti. L'oratore afferma con profonda sincerità che tutti ci dobbiamo preparare a durissime prove; imperocché trattasi della esistenza stessa dell'Italia (Commenti — Commenti prolungati).

Il onorevole Abbo, che ha ricordato il mezzo milione di morti che questi nostri cari e gloriosi morti non appartengono solo al proletariato, e che, se è vero che c'è nella borghesia una speculazione sulla guerra, è anche vero che la borghesia, quella stessa che soffre, che lavora, ha dato alla guerra il più largo contributo. (Applausi — Interruzioni).

L'oratore non si stancherà mai di ripetere la esortazione: lavorare e produrre.

Ma come uscire dalle presenti difficoltà?

Il prestito nel suo magnifico risultato ci ha messi in condizione di frenare l'aumento della carta moneta, non bisogna dimenticare che la nostra lira va perdendo sempre più la sua potenza di acquisto.

Non è già dichiarato che l'erario perde nell'acquisto del grano circa un miliardo al mese. Così non è possibile durare!

È più a contatto con le masse popolari deve cooperare a soddisfarle della necessità di fare le maggiori economie nei consumi. (Commenti — Interruzioni).

Ma fate pagare i ricchi!

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sotto il problema non è così semplice. Si tratta di sapere dove ha potuto comprare il carbone, il pane e le materie prime straniere al Paese.

Per questo non basterebbe confiscare tutto quanto il patrimonio degli abbienti e degli Istituti di credito. Perciò i rimedi economici della rivoluzione non servono a nulla; i rimedi della violenza nefasta. (Commenti animati e prolungati).

Ma purtroppo non bastano le parole per migliorare i cambi. Per trovarli bisogna vendere all'estero merce per un valore non inferiore a quello dei generi che dall'estero dobbiamo acquistare, non dover saldare la differenza coi debiti. (Commenti — Interruzioni all'estrema sinistra).

A coloro che affermano che i nostri operai delle officine e dei campi produrranno di più quando siano in loro mano i mezzi di produzione, l'oratore non può non esprimere, in proposito, i più gravi dubbi.

In qual paese è stata fatta, senza rovina, la prova di questo esercizio diretto? (Interruzioni).

In ogni modo, se anche così non fosse, il problema non muta. Non si tratta di sapere quello che sarà il domani: si tratta di provvedere alle necessità immediate, improrogabili dell'oggi, alla necessità di fornirci oggi lana, cotone, carbone, ferro, pane.

All'uopo conviene che all'estero si formi il convincimento che siamo un paese ordinato, un paese che lavora e che produce. Bisogna perciò persuadere il popolo che occorre risparmiare oggi il superfluo, per non mancare domani del necessario.

Bisogna ridurre tutti i consumi se non si vuole fra pochi mesi andare verso la rovina. (Commenti vivaci e prolungati).

Alla ripresa dei lavori parlamentari proporrà adeguati provvedimenti tributari. Ma proporrà anche provvedimenti diretti ad intenerare i consumi.

L'uno e l'altro ordine di provvedimenti rispondono ad una assoluta necessità.

Raccogliendo a questo proposito un'interruzione, l'oratore dichiara che sarebbe lieto di trovare nella Camera l'appoggio per la limitazione delle osterie (Commenti vivissimi all'estrema sinistra — Approvazioni al centro).

Imperocché è il caso di domandare se, per comprare il pane, non possa essere necessario esportare quasi tutto il nostro vino, mentre ora lo si consuma quasi totalmente nell'interno. (Applausi da molte parti — Commenti animati).

Purtroppo sarà una necessità aumentare il prezzo e ridurre la razione del pane di oggi, per assicurare il pane di domani. Non dobbiamo ingannare il popolo. Chi conosce altro rimedio lo dica! (Approvazioni — Commenti animatissimi — Interruzioni all'estrema sinistra).

Spingere la produzione è cosa utile ed opportuna; ma ciò non basta a risolvere il problema! Bisogna imporsi le più grandi restrizioni (Commenti prolungati).

Ma non del solo consumo del pane si tratta, bensì di tutti i consumi.

È necessario che il popolo italiano conosca tutta intera la verità.

Non intende difendere alcun privilegio, né ostacolare gli alti salari. Altri sono sempre stati e sono i sentimenti dell'oratore.

Si tratta, giova ripeterlo, di ispirare all'estero la necessaria fiducia nella serietà dei nostri propositi.

E voi — esclama l'oratore rivolto ai socialisti — voi dovete aiutarci in questo compito: perché il giorno che la massa reclama il pane, anche voi non potrete dare una risposta diversa.

Se non si impongono le restrizioni maggiori neppure voi potrete garantire la vita al popolo! (Vivi applausi).

Nell'interesse delle classi, che amate e di cui siete i rappresentanti, dovete aiutarci a fare questa politica di sincerità!

L'Italia deve essere grande, conclude l'oratore. Essa ne ha tutti gli elementi: ha una magnifica forza viva di lavoro umano, ha all'estero una popolazione di dieci milioni di italiani.

Dobbiamo vincere questa prova, e vi prego tutti, amici e avversari, di aiutarci a vincerla.

Non parlo del Ministero. È una cosa che non importa.

Votate a favore o contro, non importa. Vi prego solo di aiutare quel qualsiasi Governo, che ci sarà di aiutarlo sinceramente e di non consentire atto alcuno di debolezza, che ancora più pregiudichi la già grave situazione. (Vivi applausi da molte parti — Commenti animati).

Voci. La chiusura! la chiusura!

MODIGLIANI, spera che la domanda di chiusura della discussione non impedirà ai proponenti degli ordini del giorno di svolgerli con calma e tranquillità. Chiede perciò che la seduta di oggi si svolga come al solito e finisca all'ora consueta.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, dà assicurazione che così sarà fatto.

PRESIDENTE, mette a partito la chiusura della discussione.

(E' approvata).

(La seduta, sospesa alla 18,35, è ripresa alle 19,5).

MALATESTA, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a ripristinare immediatamente la libertà di stampa ».

Chiede al Governo se la censura sia stata o no abolita.

Voci. E' sospesa!

MALATESTA, poichè è stata soltanto sospesa, dichiara che nel suo ordine del giorno chiederà che si pronunci la Camera mediante apposita votazione.

La censura è un provvedimento di guerra, e, appena concluso l'armistizio, doveva essere abolita.

Osserva che il presente ministro dell'istruzione pubblica dichiarò in precedenti tornate che la censura era stata ed era inutile e dannosa.

Se il Governo di ciò non è persuaso dovrà la Camera apertamente imporre la cessazione di tale strumento di politica di guerra.

Afferma che di fronte al suo ordine del giorno il gruppo popolare dovrà mostrare come sia amico della libertà alla quale così costantemente si appella.

Ritene che oramai tutta la Camera sia convinta della necessità di abolire la censura e perciò confida che il Governo accoglierà il suo ordine del giorno sul quale annunzia che verrà chiesta la votazione nominale. (Applausi all'estrema sinistra).

CASALINI, svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei deputati,

afferma che deve essere mantenuto il prezzo politico del pane a favore delle classi lavoratrici, già duramente colpite dalla guerra e che si deve provvedere al conseguente fabbisogno finanziario non con inasprimenti, che renderebbero ancora più penosa la vita alle classi disagiate, ma colla confisca dei soprapprofitti di guerra e con la tassazione rigorosamente progressiva del reddito fino ad eliminare i largi margini tuttora destinati ai consumi di lusso o superflui ».

Di fronte alla questione del prezzo del pane si sono manifestate due nette tendenze.

L'una chiede che il prezzo del pane sia mantenuto invariato, facendone gravare la spesa su coloro che si sono arricchiti durante la guerra.

L'altra tendenza vorrebbe che si aumentasse il prezzo del pane in proporzione diversa a seconda che esso serva al popolo ed alle classi agiate.

Rileva che questo problema è intimamente collegato con quello della produzione granaria.

Le classi dirigenti, come non hanno ancora saputo risolvere la questione finanziaria, così dimostrano oggi di non sapere e volere risolvere il problema della cerealicoltura.

Le classi agrarie preferiscono coltivare i terreni a produzioni più redditizie del grano, come la canapa; ma ciò facendo esse non fanno che curare i loro particolari egoismi di classe.

D'altra parte il Governo non ha saputo, come dovevasi, incoraggiare con saggi provvedimenti la coltivazione del grano.

Esempi mirabili di intensificazione della cerealicoltura hanno dato invece numerose cooperative agricole dell'Emilia e della Romagna, ove si sono avuti risultati sorprendenti nell'aumento della produzione granaria per i sistemi introdotti da quelle fiorenti ed esemplari associazioni.

Dichiaro infine che i suoi amici di gruppo chiederanno che sul suo ordine del giorno la Camera chiarisca il suo pensiero, mediante votazione nominale, perchè è necessario tranquillizzare le classi operai che il prezzo politico del pane sarà mantenuto. (Vivi applausi all'estrema sinistra)

*Annunzio di una proposta di legge.*

PRESIDENTE, annuncia che l'on. De Vito de Marco ha presentato una proposta di legge.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE, comunica il risultato delle seguenti votazioni segrete avvenute nella seduta di ieri:

Per la nomina di un commissario del Consiglio centrale delle scuole italiane all'estero:

Votanti 332.

Ebbero voti: Vassallo 168 (eletto), Agostinone 97, bianche 45, disperse 22.

Per la nomina di un consigliere d'amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra:

Dore 114, Pilati 86, Ghislandi 58, Brancoli 18, disperse 13, bianche 26, nulle 10.

Ballottaggio fra Dore e Pilati.

#### Ritiro e presentazione di disegni di legge e di relazioni.

LUZZATTI, ministro del tesoro, ritira i disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920; (24)

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli approvvigionamenti e consumi alimentari per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920; (25)

Presenta poi i seguenti disegni di legge:

Proroga straordinaria del termine per la presentazione al Parlamento del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1919-1920; (411)

Conversione in legge di Regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (412).

Convalidazione di decreti Reali emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste (413).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, presenta il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, numero 2441, riguardante il Consiglio di amministrazione e di disciplina delle poste e dei telegrafi.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto, presenta i seguenti disegni di legge:

Procedimento per ingiunzione;

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per la iscrizione dell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra;

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro;

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi;

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, numero 115, riguardante la conferma dei vice pretori onorari mandamentali.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 agosto 1919, numero 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1688, per l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma i ricorsi

provenienti dalle nuove Province del Regno d'Italia e modifica gli articoli 3 della legge 12 dicembre 1875, n. 2337, e 5 della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'art. 941 del Codice di procedura civile.

Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1919, n. 370, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione.

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione della città di Roma.

Conversione in legge del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di procedura per il funzionamento dei tribunali delle acque pubbliche, istituiti dal decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2387, che detta le disposizioni transitorie per l'attuazione del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, nella parte riguardante i tribunali delle acque pubbliche e il tribunale superiore.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 gennaio 1920, numero 93, relativo alle promozioni dei magistrati.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2302, che eleva a L. 1.840.000 il limite massimo del mutuo che il comune di Bergamo è autorizzato a contrarre per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 gennaio 1920, numero 60, contenente disposizioni circa l'esame di concorso per la nomina a cancelliere e segretario e per la promozione al grado superiore.

Conversione in legge del regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 211, che autorizza la destinazione al servizio d'ispezione nelle cancellerie delle preture anche dei funzionari aventi il grado di cancelliere e segretario.

TURATI, presenta la relazione sulla proposta di legge:

Sostituzione di deputati in caso di morte avvenuta dopo la proclamazione. (316-A).

*Giuramento.*

MATTEI-GENTILI, giura.

La seduta termina alle ore 19.40.

## CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. il Re e la Regina, in seguito alla recente visita fatta all'«Asilo Savoia per l'infanzia», hanno elargito diecimila lire alla benemerita istituzione.

S. A. R. il Principe di Udine è giunto, ieri mattina, a Roma da Torino.

**Per l'infanzia nell'Italia redenta.** — A Trento, auspice l'Opera nazionale per l'assistenza all'Italia redenta, si è iniziata una larga opera di soccorso a favore degli asili infantili della Venezia Tridentina, opera alla quale attendono il Comitato regionale dell'Opera nazionale e, per incarico del Ministero dell'istruzione, la ispettrice scolastica professoressa Bucciarelli.

Sono stati visitati quasi tutti gli asili della regione e sono stati

ad essi concessi, specialmente nella zona devastata, larghi sussidi, per oltre 120.000 lire, affinché possano riprendere la loro benefica attività.

## TELEGRAMMI STEFANI

COPENAGHEN, 30. — Il re ha nominato l'avvocato alla Corte Suprema Lieben, presidente del Consiglio e ministro dell'industria; il professore di medicina dell'Università di Copenaghen Roissing, ministro dell'istruzione pubblica, il prefetto ciambellano Ozholm, ministro dell'interno, il capitano di vascello Monow, ministro della difesa, l'ingegnere consigliere di Stato, Nonberg, ministro dei lavori pubblici, l'avvocato Hyerle Hansen, ministro delle finanze, il rettore Mass, ministro dei culti e il direttore Semsor, ministro del commercio.

Il ministro della difesa, Nonberg, è provvisoriamente incaricato di reggere il Ministero degli esteri, e il ministro dell'interno Ozholm, quello dell'agricoltura.

LONDRA, 31. — Si ha da Copenaghen: Il Congresso dei sindacati ha dichiarato lo sciopero generale in Danimarca.

PARIGI, 31. — Il presidente del Consiglio, Millerand, ha fatto pervenire questa mattina all'incaricato di affari Mayer una lettera, nella quale è detto:

«In risposta alla vostra nota in data di ieri, ho l'onore di confermarvi le condizioni alle quali il Governo della Repubblica francese subordina la sua eventuale autorizzazione di lasciare che le truppe tedesche penetrino nel bacino della Ruhr.

Questa autorizzazione, che costituirebbe una deroga agli articoli 43 e 44 del trattato di Versailles, non potrebbe essere giustificata che da una imperiosa ed evidente necessità. Ora gli organi della Commissione di controllo incaricata dal protocollo del 21 agosto 1919 di sorvegliare la sua esecuzione, mi hanno espresso, come ve lo ho fatto sapere nella nostra conversazione di ieri, il formale parere che in questo momento un intervento militare in quella regione sarebbe inutile e pericoloso.

Le circostanze non mi permettono dunque di accogliere presentemente le domande del vostro Governo.

Io non posso, per conseguenza, che riservare la mia risposta alle proposte che mi avete fatto ieri.

Esaminando, vi rinnovo l'assicurazione della sincerità che anima il Governo francese onde facilitare il compito del vostro Governo in tutte le misure compatibili con la difesa e gli interessi della Francia ».

PARIGI, 31. — La Commissione degli affari esteri della Camera ha approvato un rapporto di André Fribourg sul progetto per la approvazione di un accordo franco-italiano relativo alla delimitazione dei confini fra la Tripolitania ed i possedimenti francesi in Africa.

Louis Barthod ha messo la Commissione al corrente di una conversazione che egli ha avuto col presidente del Consiglio intorno alla ripresa delle relazioni diplomatiche col Vaticano.

Millerand ha dichiarato che non può dir nulla in proposito mentre i negoziati proseguono in senso favorevole agli interessi della Francia. In seguito è stata inaugurata una discussione tra il presidente Millerand e alcuni deputati.

Mauhan è stato autorizzato a presentare oggi alla Camera il rapporto sul progetto per la ratifica del trattato di pace con l'Austria.